



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/09/2007

ADDI' 21/09/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE CCSI'
COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	VICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMELLI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Marco	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: DI STEFANO

DELIBERAZIONE N. 717

Oggetto:

Revoca della D.G.R. n. 606 del 31/07/2007. Approvazione nuove direttive alle Province in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifiche, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10, comma 4.



717 21 SET. 2007 lu

OGGETTO: Revoca della D.G.R. n. 606 del 31/07/2007. Approvazione nuove direttive alle Province in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifiche, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10, comma 4.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTA la Legge 135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo";

VISTA la Legge 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la L.R. 14/99 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale Lazio del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 50/1985 "Disciplina della professione di guida accompagnatore ed interprete turistico" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 4946 del 28 settembre 1999 concernente le direttive alle Province per l'espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 4 della citata Legge 40/07 prevede l'attuazione di procedure semplificate per l'accesso all'esercizio delle professioni turistiche di guida ed accompagnatore da parte dei soggetti in possesso di particolari requisiti;

CONSIDERATO che il suddetto art. 10, comma 4, prevede che:

- l'attività di guida ed accompagnatore turistico non può essere subordinata all'obbligo di autorizzazione preventiva, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza;
- ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica, non può essere negato, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento;
- ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi;
- i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'Ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.



717 21 SET. 2007 *lu*

CONSIDERATO che le disposizioni di cui primo punto del suddetto considerato trovano già attuazione nelle leggi regionali in materia;

TENUTO CONTO che la materia delle professioni di guida ed accompagnatore turistico è stata delegata alle Province ai sensi della L.R. 14/99, art 76, comma 2, lett. d);

RITENUTO opportuno revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 606 del 31/07/2007, nelle more dell'adozione da parte della Regione Lazio di un testo legislativo che regolamenti le professioni in materia di turismo e al fine del rispetto della ratio dell'art.10 comma 4) della legge 40/2007;

RITENUTO, pertanto, necessario impartire nuove direttive alle Province di cui all'Allegato "A", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e) e 17 della L.R. 14/99, al fine di adeguare l'espletamento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di guide ed accompagnatori turistici;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali.

Quanto sopra premesso, all'unanimità

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

- 1) Di revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 606 del 31/07/2007.
- 2) Di approvare le nuove direttive da impartire alle Province di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifiche, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10, comma 4."

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

25 SET. 2007





ALLEGATO "A"

Direttive alle Province in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifiche, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "Norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10, comma 4."

1. Le Amministrazioni Provinciali, al fine di rilasciare ai soggetti in possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o titolo equipollente, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di guida turistica nell'ambito provinciale di competenza, effettuano la preventiva verifica sul curriculum scientifico e professionale dai richiedenti, e su un elaborato relativo ad un sito di interesse storico-artistico-archeologico e ambientale, inerente il territorio di riferimento, da redigersi anche nella lingua straniera prescelta. L'elaborato redatto nella lingua straniera prescelta sarà oggetto di colloquio. Ai fini della valutazione del curriculum e dell'elaborato presentati, ciascuna Amministrazione Provinciale si avvale di una Commissione permanente che effettua la suddetta verifica con cadenza semestrale, entro maggio e novembre di ogni anno, Le Amministrazioni Provinciali daranno comunicazione ai partecipanti al colloquio degli esiti dei lavori della Commissione entro 30 gg dall'effettuazione degli stessi. Qualora le Amministrazioni Provinciali non effettuino la suddetta verifica con la cadenza sopra indicata l'Amministrazione Regionale applicherà i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/99.
2. Le Amministrazioni Provinciali, al fine di rilasciare ai soggetti in possesso della laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico effettuano la preventiva verifica delle conoscenze specifiche mediante apposito colloquio quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi. Tale verifica è espletata da ciascuna Amministrazioni Provinciali attraverso la Commissione permanente, di cui al punto 1) con le stesse modalità e tempi sopra indicate. Qualora le Amministrazioni Provinciali non effettuino la suddetta verifica con la cadenza sopra indicata l'Amministrazione Regionale applicherà i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/99.

L'equipollenza ai titoli di studio di cui ai punti 1) e 2), se già stata prevista dal Ministero dell'Università e della Ricerca, può essere dichiarata da soggetto interessato con l'indicazione degli estremi del relativo provvedimento di riconoscimento.